

CONTRATTO

tra

la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense C.F. 80027390584, con sede legale in Via Ennio Quirino Visconti 8 e sede operativa in Via G. G. Belli 5 – Roma, rappresentata da....., nato a il....., munito dei necessari poteri, in seguito denominata “Cassa” o “Committente”.

e

la Società.....con sede legale in....., Via.....iscritta alla CCIAA con il numero....., C.F., P.IVA.....rappresentata da....., nato a ilin qualità di....., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Società....., di seguito denominata anche “Impresa” o “Appaltatore”.

PREMESSO

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del la Cassa ha indetto una gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di banca dati e di informazione giuridica in favore degli iscritti alla Cassa Forense;
- che, in esecuzione della predetta delibera, è stata espletata la procedura di gara e sono state esaminate le offerte presentate dalle Società partecipanti, con conseguente aggiudicazione alla Società, la quale ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto dei criteri enunciati nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare;
- che l’Impresa dichiara:
 - di essere nel pieno e libero esercizio delle proprie funzioni non essendo in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione, giusti certificati della CCIAA prodotti;
 - di ben conoscere l’oggetto dell’appalto che ad essa viene affidato in tutti i suoi aspetti giuridici, amministrativi e tecnici, nonché modi e condizioni in cui esso dovrà essere realizzato,
 - di essersi accertata di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi ed i conseguenti oneri connessi all’appalto e ritenuto idoneo, remunerativo e conveniente il corrispettivo del presente contratto;
 - di disporre di capitali, mezzi ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto con gestione autonoma a proprio rischio e con organizzazione e mezzi necessari;
- che l’Impresa ha consegnato la garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, che si allega in copia sotto il numero 1;
- che, a seguito dell’aggiudicazione, sono state richieste le informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/11.
- che, essendo decorsi oltre 30 giorni dalla suindicata richiesta e non essendo pervenuto riscontro al momento della sottoscrizione del presente contratto, quest’ultimo viene stipulato sotto la condizione

risolutiva prevista dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/11.
Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse ed i suoi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Norme che regolano l'appalto

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, il servizio oggetto del presente appalto sarà regolato dalle seguenti norme:

- Disciplinare, che viene allegato in copia al presente contratto sotto il numero 2;
- Capitolato Tecnico, che viene allegato al presente contratto sotto il numero 3;
- Offerta Tecnica che viene allegato al presente contratto sotto il numero 4;
- Offerta Economica che viene allegata al presente contratto sotto il numero 5.

I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di contrasto normativo, l'ordine delle fonti che regolano il presente rapporto è il seguente:

- Contratto;
- Capitolato Tecnico;
- Disciplinare;
- Offerta tecnica;
- Offerta Economica.

A parziale deroga di quanto sopra previsto, le parti si danno reciprocamente atto che ogni elemento migliorativo per la Committente contenuto nell'Offerta Economica, rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica o dal Disciplinare, prevale rispetto a questi ultimi e costituisce fonte principale delle obbligazioni dell'Appaltatore del presente contratto.

Art. 3 – Oggetto e obblighi dell'Appaltatore

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di banca dati e di informazione giuridica in favore degli iscritti alla Cassa Forense.

Tali prestazioni sono specificatamente indicate nell'allegato Capitolato Tecnico il quale costituisce parte integrante del presente contratto.

L'offerta tecnica presentata dalla Società.....allegata al presente contratto è parte integrante dello sviluppo del servizio; il puntuale rispetto di tale progetto costituisce specifico obbligo contrattuale per la società.

Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto ha durata biennale dal.....al.....

La Cassa si riserva, comunque, la facoltà di recedere dal contratto, in ogni momento, qualora la qualità e la tempestività delle prestazioni rese non vengano ritenute, a suo insindacabile giudizio, soddisfacenti ovvero in qualunque altra circostanza sulla base della disciplina di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 con pagamento delle spese vive sostenute dall'Impresa ma senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in deroga espressa a quanto previsto nel citato articolo.

Art. 5 - Ammontare dell'appalto

L'ammontare dell'appalto è di €(Euro.....),
IVA esclusa.

Il pagamento verrà corrisposto all'esito della verifica di conformità di tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 6 – Pagamenti e penali

La Cassa provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla trasmissione delle fatture in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013.

Il pagamento è soggetto alla verifica, da parte della Cassa, della regolare esecuzione del servizio.

L'entità delle penali sono indicate e descritte nel capitolato tecnico allegato al presente contratto.

Le penali potranno avere un importo massimo complessivo non superiore al 10% del valore dell'appalto, salva la facoltà della Cassa di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 7 – Oneri e garanzie a carico dell'Appaltatore

Si dà atto che il compenso pattuito all'art. 5 deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti in relazione all'esecuzione del servizio e, dunque, remunerativo di tutti i costi e di tutti i rischi a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume, pertanto, a suo carico l'onere connesso alla remuneratività dei corrispettivi pattuiti.

Sono totalmente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, attività e doveri necessari alla esecuzione a regola d'arte del servizio affidato.

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore garantisce che il servizio di cui al presente contratto sarà pienamente conforme alle specifiche funzionali indicate, fornirà le prestazioni richieste e risponderà alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta.

Art. 8 – Variazioni

Costituisce insindacabilmente facoltà per la Committente introdurre, durante l'esecuzione dell'appalto, quelle varianti in aumento o in diminuzione, da eseguire alle stesse condizioni del presente contratto, che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia della prestazione oggetto del contratto, varianti che l'Appaltatore si obbliga espressamente ad accettare, senza che possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti.

Da parte sua l'Appaltatore non potrà apportare variazioni od aggiunte, sospensioni o proroghe, senza la preventiva approvazione della Committente.

Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

E' altresì vietato subappaltare ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto al di fuori dei limiti previsti dagli atti di gara, dall'offerta dell'appaltatore e dalla normativa vigente.

Le cessioni e il subappalto eseguito in violazione di quanto previsto dal precedente capoverso, anche parziali, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, comporteranno la risoluzione automatica del presente

contratto, ai sensi del successivo articolo, senza ricorso ad atti giudiziari, nonché il diritto di effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulle cauzioni prestate.

Il subentro all'appaltatore di un nuovo operatore economico è consentito in caso di ristrutturazione societaria, compresa rilevazione, fusione, scissione, acquisizione o insolvenza, purché il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione anche qualitativa stabiliti dagli atti di gara e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al presente contratto e la Cassa, a suo insindacabile giudizio, presti consenso espresso.

Art. 10 – Clausola sociale

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a proprio carico gli oneri ed i rischi relativi.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi consentirà alla Cassa di esercitare la risoluzione del contratto di appalto, con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Cassa medesima.

Art. 11 – Tutela contro azioni di terzi e manleva

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni causati anche da manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali arrecati a persone o cose.

L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare la Cassa da qualsiasi pretesa e/o richiesta di eventuali terzi danneggiati in conseguenza del servizio oggetto del presente appalto – ivi compresi ritardi, interruzioni e malfunzionamenti nell'erogazione dei servizi esonerando espressamente da qualunque responsabilità la Cassa in relazione a qualsiasi pretesa e/o azione avanzate a qualunque titolo da parte di terzi.

L'Appaltatore, inoltre, assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi, nonché diritti d'autore.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Cassa dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio in relazione a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle spese e danni a cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente esecutivo.

Art. 12 – Controlli in corso di esecuzione

E' in facoltà della Cassa di eseguire o far eseguire, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche per accertare che il servizio oggetto del presente contratto avvenga nel rispetto del contratto stesso.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno, in contraddittorio con l'Appaltatore, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate nonché le proposte e le indicazioni che si reputino necessarie al fine del corretto e/o tempestivo completamento del servizio.

Ai predetti fini, il Responsabile del procedimento (RUP) si avvale del direttore dell'esecuzione

Si applica il decreto ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018 in quanto compatibile con la natura delle prestazioni contrattuali e con la disciplina stabilita nel presente contratto.

Art. 13 – Rispetto della normativa antimafia

- Qualora dagli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/11, nonché agli artt. 2 Legge n. 932 del 23.12.1982 e 7 della Legge n. 55 del 19 Marzo 1990, nonché al D.p.r. n. 252 del 3.6.1998, e successive modifiche e integrazioni, risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'Appaltatore non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, ciò comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con riserva della Cassa di chiedere il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "leggi antimafia", ovvero le leggi 13.9.1982, n. 646, 23.12.1982, n. 936 e. n. 490/1994, nonché il D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le eventuali successive disposizioni in materia.

L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà anch'essa la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 14 – Risoluzione dell'appalto

Tutte le obbligazioni assunte dalla Società con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l'inadempienza, da parte della Società, di una soltanto di dette obbligazioni, determina – a insindacabile giudizio della Cassa - la risoluzione del contratto, con ogni conseguenza di legge

Si applica, a tal fine, e in quanto compatibile, l'art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m., con particolare riferimento alle disposizioni del comma 2 e seguenti del medesimo art. 108.

E' inoltre in facoltà della Cassa Forense procedere alla risoluzione della convenzione de qua, oltre che per le fattispecie espressamente previste dal predetto art. 108, nei seguenti ulteriori casi:

- a) per effetto di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;

- b) per effetto di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al successivo art. 17;
- c) nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 18;
- d) in caso di violazione degli obblighi relativi alla clausola sociale di cui all'art. 10 del presente contratto;

Inoltre, la Cassa procede alla risoluzione del presente contratto nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16.

E', altresì facoltà della Cassa recedere dal presente contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, con pagamento delle spese vive sostenute dall'Appaltatore, ma senza alcun onere aggiuntivo a carico della Cassa, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 del presente contratto.

Art. 15 – Risoluzione delle controversie

Ogni contestazione o riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata solo ed esclusivamente mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo della Cassa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa della contestazione o della riserva.

Il termine di cui al precedente comma è, ad ogni effetto, previsto a pena di decadenza delle eventuali pretese dell'Appaltatore.

Le contestazioni o riserve, pena la loro irricevibilità, dovranno contenere la dettagliata illustrazione dei motivi di doglianze e la precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'esecutore crede di avere diritto.

Le contestazioni o riserve dovranno essere notificate con le suddette formalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di dettagli contenuti nel presente contratto, nel capitolato o nel Disciplinare.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso del contratto nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Cassa, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni o comunque l'esecuzione del contratto sotto la pena di risoluzione del contratto e di risarcimento di tutti i danni che potrebbero derivare alla Cassa.

La risoluzione delle riserve avverrà alla conclusione del rapporto, quando la Cassa adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Appaltatore, regolarmente formulate nei modi sopra citati.

L'eventuale anticipato esame delle riserve o di parte di esse, che la Cassa, a suo insindacabile giudizio, ritenga di fare, non inficia il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.

L'espletamento di ogni azione da parte dell'Appaltatore volta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il riconoscimento di somme per

qualsivoglia titolo è comunque subordinato all'esperimento della procedura di cui sopra, quale condizione di procedibilità.

Art. 16 – Foro competente

Qualsiasi controversia – di natura tecnica, amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione del Foro di Roma.

Art. 17 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Appaltatore si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente contratto, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.

A tal fine, la Cassa Forense, nella qualità di "Titolare del trattamento", nomina l'Appaltatore Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali (di seguito "Responsabile del trattamento") effettuate in conseguenza delle attività svolte nell'esecuzione del contratto medesimo.

Il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito, "il regolamento europeo sulla protezione dei dati") e il D.Lgs. n. 101/18.

A) Descrizione delle prestazioni del Responsabile del trattamento.

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare del trattamento dei dati a carattere personale necessari per fornire il servizio od i servizi seguenti: _____.

La natura delle operazioni realizzate sui dati è _____.

La finalità o le finalità del trattamento sono _____.

I dati personali trattati sono _____.

Le categorie di persone interessate sono _____.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, il Titolare del trattamento mette a disposizione del Responsabile del trattamento le seguenti informazioni necessarie: _____.

B) Durata del trattamento.

Il trattamento dei dati di cui al presente contratto entra in vigore a far data dalla stipula del contratto stesso e fino al termine dello stesso

C) Obblighi del Responsabile del trattamento di fronte al Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

1. Trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento è

tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

3. Garantire la riservatezza dei dati a carattere personale (personali) trattati nell'ambito del presente contratto.
4. Controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale.
5. Tenere conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi, dei principi di protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati di default.
6. Ulteriore Responsabile del trattamento.

In caso di delega di attività a ulteriori Responsabili, il Responsabile del trattamento deve raccogliere l'autorizzazione scritta, precedente e specifica del Titolare del trattamento.

L'ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l'ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione da parte dell'altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.

7. Diritto di informazione delle persone interessate.

Il Responsabile del trattamento, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni del trattamento le informazioni relative ai trattamenti dei dati che esso realizza.

8. Esercizio dei diritti delle persone.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compreso il profilo).

Il Responsabile del trattamento deve rispondere, in nome e per conto del Titolare del trattamento e nei tempi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati alle domande delle persone interessate qualora queste esercitino i loro diritti, dato che si tratta di dati che sono oggetto delle prestazioni previste dal presente contratto.

9. Notifica della violazione di dati a carattere personale

Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza, a mezzo PEC. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all'autorità di controllo competente.

La notifica deve almeno:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento comunica, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.

10. Assistenza del Responsabile del trattamento nell'attuazione degli obblighi del Titolare del Trattamento.

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati, conformemente alla normativa vigente. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella consultazione preventiva dell'autorità di controllo, prevista dalla normativa vigente.

11. Misure di sicurezza.

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

12. Disposizione dei dati al termine delle prestazioni contrattuali.

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s'impegna a

Distuggere tutti i dati a carattere personale (o)

Rimandare tutti i dati a carattere personale al Titolare del trattamento (o)

Rimandare i dati a carattere personale al Responsabile del trattamento

designato dal Titolare del trattamento

Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento. Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.

13. Responsabile della protezione dei dati.

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente alla normativa vigente.

14. Documentazione.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.

D) L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad adempiere agli ulteriori obblighi in materia di riservatezza derivanti dalle modifiche normative che interverranno nel corso del presente contratto, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, agli interventi legislativi e regolamentari ed ai provvedimenti applicativi.

E) L'inesatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti punti C) e D) configurerà grave inadempimento e sarà oggetto di risoluzione di diritto del presente contratto in base a quanto previsto nel paragrafo "Clausola risolutiva espressa".

F) I dati forniti dall'Appaltatore verranno trattati dalla Cassa per le finalità necessarie all'esecuzione del presente contratto, quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la fatturazione del corrispettivo, nonché per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o a richieste della pubblica autorità.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. A tale fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 19 - Spese

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico dell'Impresa.

Tutte le prestazioni economiche dipendenti o conseguenti dalla presente scrittura privata saranno assoggettate alla disciplina di cui al DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

.....
.....
.....
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente gli artt. 2 (Norme che regolano l'appalto), 3 (Oggetto e obblighi dell'Appaltatore), 4 (Durata del contratto), 5 (Ammontare dell'appalto), 6 (Pagamenti e penali), 7 (Oneri e garanzie a carico dell'Appaltatore), 8 (Variazioni), 9 (Cessione del contratto e subappalto), 10 (Clausola sociale), 11 (Tutela contro azioni di terzi e manleva), 12 (Controlli in corso di esecuzione), 13 (Rispetto della normativa antimafia), 14 (Risoluzione dell'appalto), 15 (Risoluzione controversie), 16 (Foro competente), 17 (Obblighi di riservatezza e segretezza), 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 19 (Spese).

Roma,